



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE**

N. 135

del 26 MAR. 2019

Oggetto: **Federazione Italiana Palla Tamburello:** approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Sanitario, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Conoscenza:

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Palla Tamburello;



CONI

Deliberazione n.

135

Riunione del

26 MAR. 2019

VISTA la nota Prot. n. 286.19 del 21 febbraio 2019 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario, approvato dal Consiglio Federale il 9 febbraio 2019;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Palla Tamburello, approvato dal Consiglio Federale il 9 febbraio 2019.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Allegato n.....1.....
 Deliberazione n.....135.....
 Riunione del.....26 MAR. 2019.....

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
 STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, **21 MAR. 2019**

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Palla Tamburello**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento Sanitario ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Palla Tamburello, con nota Prot. n. 286.19 del 21 febbraio 2019 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario, approvato dal Consiglio Federale il 9 febbraio 2019.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

IL SEGRETARIO
 F.to Carlo Mornati

Il Responsabile
 Dott. *Antonello de Tullio*

Allegato n.....².....
Deliberazione n.....¹³⁵.....
Riunione del.....^{26 MAR, 2019}.....



FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO

REGOLAMENTO SANITARIO FIPT

Approvato dal consiglio federale del 9 febbraio 2019 delibera n. 8.2019
(Già approvato dal Consiglio Federale del 2007 ed aggiornato secondo le indicazioni previste -
Approvato dalla Giunta Nazionale CONI il 9 maggio 2007)



Premessa

Art. 1 - Regolamento sanitario in applicazione ai tesserati F.I.P.T

1A. Emanazioni e modifiche

Il Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT) disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Il Regolamento Sanitario FIPT è stato emanato dal Consiglio Federale in attuazione di quanto previsto nell'Art. 15 dello Statuto Federale e può essere modificato solo con delibera del Consiglio Federale.

Le eventuali modifiche al Regolamento Sanitario sono sottoposte all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7), comma 5), Lettera l) dello Statuto del CONI

1B. Idoneità sportiva

Condizione indispensabile per il tesseramento annuale è la partecipazione all'attività sportiva federale e la presentazione da parte degli interessati del certificato medico di idoneità.

Il certificato di idoneità ha validità in relazione alle specifiche normative di legge previste dal decreto ministeriale sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica del 18/2/1982, e successive variazioni.

Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.

1C. Attività sportiva agonistica

Deve considerarsi attività agonistica quella comunque effettuata sotto la diretta organizzazione federale o dei suoi organi periferici.

L'età d'inizio della pratica agonistica è stabilita a 10 anni, da compiere entro la conclusione dell'anno solare in corso.

Tutti i tesserati in qualità di Atleti (Art. 4.1.a dello Statuto Federale), che quindi svolgono od intendono svolgere attività sportiva agonistica nell'ambito della Federazione, sono tenuti all'osservanza delle norme statali o regionali inerenti la tutela delle attività sportive in ordine agli accertamenti sanitari preventivi e periodici della propria idoneità. Come da DM del 18/2/1982 e successive modifiche, lo sport della Palla Tamburello è classificato in Tabella B e quindi prevede una Visita di Idoneità Agonistica Annuale, effettuata secondo lo specifico protocollo indicato nel decreto, esclusivamente presso un Medico Specialista in Medicina dello Sport.

1D. Attività sportiva non agonistica

Come da DM del 24/04/13 e successive modifiche ed interpretazioni, tutti i tesserati non qualificabili come Agonisti, ma che comunque pratichino regolarmente una attività sportiva sotto la diretta organizzazione federale o dei suoi organi periferici, devono preventivamente presentare un certificato di idoneità non agonistico (Circolare CONI 10/06/2016 - Certificazione medica per l'attività sportiva non agonistica).

In considerazione delle normative vigenti e dello Statuto Federale sussiste l'obbligo della certificazione per:

- tutti i tesserati in qualità di Atleti (Art. 4.1.a dello Statuto Federale) non qualificabili quali Agonisti (DM del 24/04/13) a partire dal compimento dei 6 anni di età (DM del 28/02/2018);
- i Tecnici sportivi (Art. 4.1.d dello Statuto Federale), in quanto partecipano attivamente e regolarmente alle attività sportive, sia allenamenti che gare (Circolare CONI 10/06/2016 – Tess.A);
- Tutti i tesserati (indipendentemente dalla categoria di tesseramento) che prendano parte “attivamente sul campo” ad attività sportive sotto la diretta organizzazione federale o dei suoi organi periferici, specificatamente qualificate quali attività sportive non agonistiche (Circolare CONI 10/06/2016 – Tess.A).
- In considerazione delle normative vigenti e dello Statuto Federale non sussiste l’obbligo della certificazione, ma si raccomanda, comunque, un controllo medico preventivo prima dell’avvio dell’attività sportiva, per:
 - gli Ufficiali di Gara (Art. 4.1.e dello Statuto Federale), in quanto non praticanti una attività sportiva che comporti un impegno fisico (Circolare CONI 10/06/2016 – Tess.B);
 - i restanti tesserati (Art. 4.1.b - Art. 4.1.c - Art. 4.1.f dello Statuto Federale) in quanto catalogabili quali tesserati non praticanti alcuna attività sportiva (Circolare CONI 10/06/2016 – Tess.B).

Art. 2 - Struttura Settore sanitario federale

2A. Struttura

Il settore sanitario federale è costituito da:

- La Commissione Medica Federale;
- i Medici Addetti alle Squadre Nazionali;
- il Medico Federale
- i Medici Sociali
- il Personale Parasanitario

Tutti i componenti del Settore Sanitario federale sono tesserati alla federazione e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni per fatti di doping.

2B. Commissione Medica Federale

La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale su proposta del Medico federale, è composta da un Presidente, che è il Medico Federale, specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI, e da un numero di tre membri, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.

La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il Medico Federale, nominato dal Consiglio Federale, resta in carica per 4 anni.

2C. La Commissione Medica Federale: compiti

- Coordina l'attività del Settore Sanitario Federale, predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
- propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
- promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
- rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive;

La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

Art. 3 - Medico Federale: requisiti, compiti.

Il *Medico Federale* è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

3A. Il Medico Federale:

- convoca almeno annualmente la Commissione Medica.
- propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti la Commissione Medica;
- presenta, annualmente, al Consiglio Federale una relazione sugli adempimenti sanitari di competenza della Federazione;
- cura i rapporti con gli organismi sanitari internazionali della F.I.B.T. e del CIO;
- coordina e dispone le operazioni di controllo antidoping secondo le norme stabilite dal controllo federale anti-doping;
- esamina le problematiche mediche e medico-legali degli atleti di interesse nazionale sottopostegli dai suoi collaboratori;
- propone accertamenti diagnostici ed indagini strumentali per gli atleti di interesse nazionale, controllando i programmi terapeutici ed i risultati clinici, potendo sospendere temporaneamente o definitivamente gli atleti stessi dall'attività agonistica qualora ne esistano i presupposti clinici;



- può partecipare alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti;
- può disporre e verificare gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- programma valutazioni medico funzionali degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- può promuovere iniziative di informazione e prevenzione del doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- può coordinare, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle squadre nazionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
- può organizzare e disporre l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
- può correlarsi con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.

Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni.

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali, designati dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, possono essere nominati annualmente dal Consiglio Federale;

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali:

- possono effettuare attività consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- possono prestare assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali
- possono partecipare a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- possono fornire, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- si correlano con il Medico Federale, ed, ove necessario, possono correlarsi con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti.

Art. 4 - Medici Sociali

I Medici Sociali, sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport (specialista in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI quale Socio Ordinario in caso di Federazioni che praticano discipline a livello professionistico).

Il Medico Sociale, in particolare:

- vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- rispetta gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti;
- si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Art. 5 - Settore Parasitario

Possono far parte del Settore Parasitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

Possono essere designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, e dal Medico Societario per le attività societarie.

Art. 6 - Obblighi e disposizioni

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
- devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
- sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Art. 7 - Adempimenti dei tesserati.

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione Italiana Palla Tamburello, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti, ed alla loro periodicità.

Ai fini e per gli effetti del DM 18.02.1982, per la Federazione Italiana Palla Tamburello sono da considerare agonisti gli atleti partecipanti alla serie nazionali, per gli altri praticanti sarà sufficiente la certificazione di stato di buona salute.

Il Presidente della Società sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.

Art. 8 - Validità del regolamento

8A. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Federale qualora ne ravvisi l'opportunità.

8B. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Federale il 9 febbraio 2019, entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

